

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI PER CONTO TERZI

(emanato con D.R. n. 71 del 13.01.2015 modificato con D.R. n. 490 del 09.02.2024)

Indice:

Articolo 1. Scopo e ambito di applicazione

Articolo 2. Oggetto dei contratti

Articolo 3. Contenuto dei contratti

Articolo 4. Modalità di scelta del personale TAB direttamente coinvolto

Articolo 5. Ripartizione del corrispettivo e compensi al personale

Articolo 6. Registrazione e rendicontazione

Articolo 7. Entrata in vigore

Articolo 8. Verifica

Articolo 1. Scopo e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente regolamento per attività conto terzi si intendono quelle di ricerca, consulenza e didattica eseguite dall'Università in cui l'interesse del committente sia prevalente, ivi comprese le convenzioni a contenuto didattico e formativo con i Corpi militari e le Forze dell'ordine.
2. Alle prestazioni di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'art. 66 del d.P.R. 11.7.1980, n. 382, dall'art. 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e dall'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31.08.1933 n. 1592.
3. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "Ateneo": l'Ateneo degli studi di Roma "Tor Vergata";
 - b) per "personale docente": i professori e i ricercatori, a tempo indeterminato o determinato, in servizio presso l'Ateneo e altre università, nonché presso istituti ed enti, pubblici e privati, di ricerca;
 - c) per "personale TAB": il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
 - d) per "centro": l'Amministrazione generale, i Dipartimenti e gli altri centri con autonomia amministrativa.
4. Tutti gli ambiti organizzativi e le strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti al rispetto dei criteri e delle indicazioni formulate nel presente regolamento.
5. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a) le attività di natura assistenziale svolte dalle strutture universitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
 - b) le attività negoziali finalizzate allo sviluppo e/o allo sfruttamento dei brevetti di proprietà dell'Ateneo per la cui disciplina si rinvia al relativo regolamento;
 - c) le attività correlate allo svolgimento di programmi di ricerca finanziati, mediante contributi liberali, da soggetti esterni, pubblici o privati.

Articolo 2

Oggetto dei contratti

1. Rientrano tra le prestazioni per conto di terzi:

- a) le prestazioni di ricerca, intese come attività a prevalente finalità innovativa in campo scientifico o tecnico, nel metodo o nel merito, a livello teorico e/o applicativo svolte nell'interesse di soggetti terzi;
- b) le prestazioni di consulenza, intese come quelle attività di indirizzo di ricerche o di progetti in atto presso il committente, suggerimenti, pareri e, in generale, di supporto tecnico e scientifico che richiedano un limitato uso delle risorse dell'Ateneo;
- c) le prestazioni di didattica, intese come corsi e seminari di qualificazione professionale e di aggiornamento, svolte anche in collaborazione con soggetti terzi, pubblici o privati, a condizione che il controllo scientifico/didattico sia assicurato da docenti e/o da strutture dell'Ateneo;
- d) le analisi anche numeriche, i controlli, le prove, le tarature, le esperienze e le prestazioni tecnico scientifiche fornite mediante certificazioni ufficiali o documentazioni tecniche recanti i risultati delle medesime;
- e) le prestazioni di servizi, intese come ogni altra attività commerciale svolta nell'interesse di soggetti terzi;
- f) le attività di sperimentazione clinico-farmacologica, fatte salve le norme relative alle aziende di riferimento o alle strutture convenzionate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 24 maggio 2001, per le quali vige la normativa prevista per le Aziende sanitarie.

2. Nel caso in cui le attività di cui al comma precedente prevedano una destinazione, anche temporanea, degli spazi di proprietà dell'Ateneo, oppure un utilizzo sistematico di spazi da parte di enti, pubblici o privati esterni, occorre la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Articolo 3

Contenuto dei contratti

1. I contratti devono indicare con chiarezza l'oggetto, le modalità e i termini di svolgimento delle prestazioni da svolgere per conto di terzi.

2. Nei contratti devono essere precisati, in particolare, i seguenti elementi:

- a) le parti contraenti e i loro rispettivi rappresentanti legali;
- b) le sedi amministrative delle parti contraenti, nonché i domicili legali delle parti e dei loro rappresentanti;
- c) il codice fiscale e/o la partita I.V.A. delle parti, fatte salve le particolari casistiche riguardanti ditte estere con diverso regime identificativo ai fini fiscali;
- d) i responsabili scientifici del rapporto contrattuale;
- e) l'importo da corrispondere all'Ateneo e i termini per il relativo versamento;
- f) l'applicazione della normativa vigente in tema di proprietà intellettuale e di brevettazione dei risultati scaturenti dall'attività contrattuale;



- g) la previsione dell'accettazione del Codice Etico dell'Ateneo da parte degli altri contraenti;
 - h) la previsione dell'obbligo a carico del committente della copertura assicurativa per il personale proprio che debba frequentare i locali universitari per lo svolgimento dell'attività contrattuale;
 - i) l'individuazione dei termini per l'eventuale recesso del contratto;
 - j) l'esclusione, di norma, della previsione della formazione di un collegio arbitrale per l'eventuale composizione di controversie;
 - k) la previsione dell'elezione del Foro esclusivo per la composizione delle controversie giuridiche, che preferibilmente deve essere quello di Roma;
 - l) la previsione della traduzione in lingua italiana, a carico del committente, in caso di contratti stipulati con imprese o proponenti che ricorrano a testi in lingua straniera, delle norme giuridiche e di altri elementi che siano non usuali nell'ordinamento giuridico italiano.
3. I contratti che prevedono l'affidamento di sperimentazioni clinico-farmacologiche devono contenere i seguenti ulteriori elementi sia per quelle sull'uomo che quelle sull'animale o in vitro:
- a) estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento e il parere, ove previsto, del Comitato etico, dai quali risulti l'approvazione della sperimentazione;
 - b) nota dell'impresa farmaceutica con la quale viene richiesta la sperimentazione del farmaco;
 - c) elenco del personale docente e TAB che partecipa alla sperimentazione con relativa qualifica;
 - d) protocollo di sperimentazione da dove risulti l'iter di tutta la sperimentazione e tutti i dettagli relativi alle varie fasi;
 - e) lettera di autorizzazione allo svolgimento della sperimentazione da parte del Direttore sanitario della struttura ospedaliera presso la quale viene svolta.
4. L'esecuzione di tali prestazioni può essere affidata a tutte le strutture dell'Ateneo, a singoli docenti, ricercatori o personale contrattualizzato in possesso di particolari professionalità.
5. I provvedimenti di autorizzazione delle commesse e la successiva stipula dei contratti, unitamente all'indicazione del personale direttamente coinvolto nelle prestazioni e agli eventuali compensi attribuiti su proposta del responsabile della commessa, sono approvati dal Direttore del Dipartimento/Centro autonomo e dai competenti organi delle altre articolazioni organizzative dell'Ateneo. Tali provvedimenti sono resi disponibili in via elettronica ai competenti uffici dell'Amministrazione generale.
6. I contratti che si discostino dai modelli standard, dovranno essere specificatamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione, previa motivata delibera degli organi di governo competenti.
7. I diritti scaturenti dalla proprietà intellettuale e dall'utilizzazione dei risultati derivanti dall'esecuzione di contratti oggetto del presente regolamento sono regolati secondo i seguenti modelli:
- a) il "Modello 1" prevede un compenso sia per lo svolgimento della specifica attività prevista dall'atto stesso, sia per l'eventuale attività inventiva/creativa che eventualmente si debba realizzare all'interno dell'attività medesima. In tal modo i diritti patrimoniali della proprietà intellettuale sono di completa spettanza del committente, a meno che lo stesso non vi rinunci a favore dell'Ateneo;
 - b) il "Modello 2" prevede che nel caso in cui si realizzi un'attività inventiva/creativa, il committente versi all'Ateneo una percentuale (*royalty*) proporzionale al ricavato dello sfruttamento commerciale dei diritti relativi all'attività inventiva/creativa realizzata conseguita nell'anno precedente. Inoltre si contemplano i casi della rinuncia dei diritti a favore dell'Ateneo ovvero la cessione degli stessi nei confronti di terzi; ipotesi quest'ultima che prevede la dazione di *royalty* a favore dell'Ateneo.

- c) il “Modello 3” prevede una contitolarità dei diritti derivanti dall’attività inventiva/creativa tra l’Ateneo e la ditta committente, con quote e proporzioni da definire all’interno dell’atto medesimo. Nel modello sono previste cessioni delle rispettive quote, previa dazione di *royalty* all’altra parte, e l’ipotesi della rinuncia unilaterale alla propria quota in favore della controparte.

Articolo 4

Modalità di scelta del personale TAB direttamente coinvolto

1. Ai fini della scelta del personale TAB che collabora alle prestazioni, l’Ateneo costituisce al suo interno, un “*Albo delle competenze*” a cui ciascun dipendente, disponibile a svolgere attività c/terzi, può iscriversi su base volontaria, dichiarando le proprie competenze.
2. L’Albo deve contenere:
 - a) i dati anagrafici del dipendente, comprensivo del codice fiscale;
 - b) la categoria e la posizione economica;
 - c) le mansioni svolte;
 - d) le competenze acquisite;
 - e) la lingua straniera conosciuta ed il livello;
 - f) eventuali certificazioni o abilitazioni conseguite;
 - g) il curriculum vitae.
3. Il responsabile scientifico dovrà individuare attingendo esclusivamente dall’albo di cui al comma precedente la persona che più si avvicina al profilo richiesto e sarà responsabile della scelta effettuata. La decisione sarà resa nota attraverso pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.
4. Nell’esercizio del potere di scelta, il responsabile scientifico garantisce l’alternanza nell’utilizzazione del personale TAB, compatibilmente con le attività oggetto del contratto.

Articolo 5

Ripartizione del corrispettivo e compensi al personale

1. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente regolamento deve essere ripartito secondo le misure sotto indicate, salvo casi eccezionali, espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione, con conseguente previsione di una quota di riequilibrio da destinare per le finalità di cui al comma 4:
 - a) per le spese generali dell’Ateneo: 12 per cento dell’importo del contratto;
 - b) per i costi generali sostenuti dal Dipartimento o dal centro autonomo di spesa interessato: 3 per cento dell’importo del contratto;
 - c) il rimanente 85 per cento dell’importo del contratto rimane a completa disposizione del responsabile scientifico, il quale propone al centro la ripartizione secondo le modalità ritenute più opportune (costo per l’acquisto di beni e servizi, ammortamento e manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifico-didattico, costo spese per la ricerca, retribuzione del personale universitario docente e TAB, consulenze esterne).
2. È escluso qualunque ulteriore onere, destinato all’Ateneo, che gravi sui proventi del contratto.
3. Nel caso di iniziative condivise dall’Ateneo tramite la partecipazione ad associazioni, consorzi, fondazioni, società consortili, GEIE o altri istituti analoghi, sugli importi contrattuali spettanti all’Ateneo la quota di cui al punto a) è ridotta del 50 per cento.

4. Le somme incassate dall'Ateneo a titolo di spese generali di cui alla precedente lettera a) del comma 1 sono destinate nella misura minima del 90 per cento al fondo per il salario accessorio del personale TAB.
5. Ai fini della determinazione del compenso da destinare al personale TAB coinvolto nelle attività previste dal presente regolamento, si deve tenere conto:
 - a) della qualifica e delle conoscenze scientifico-professionali del personale docente e TAB;
 - b) del tempo dedicato allo svolgimento delle attività di pertinenza. Il personale TAB deve svolgere tali attività solo al di fuori dell'orario ordinario di lavoro. L'ateneo adotta misure organizzative adeguate al fine di accertare l'impegno orario dedicato all'attività per conto terzi e le relative modalità di esecuzione;
 - c) della natura della prestazione.
6. Nessun dipendente dell'Ateneo può ricevere per lo stesso esercizio finanziario, a titolo di trattamento economico spettante e di emolumenti percepiti ai sensi del presente regolamento, una somma annua lorda superiore a quella di cui all'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
7. Al personale TAB, ad esclusione del responsabile scientifico, ai fini dell'accertamento dello svolgimento temporale dei compiti svolti a favore delle prestazioni conto terzi, deve risultare dal sistema di rilevazione delle presenze 1 ora di esubero per ogni 120 euro di compenso. Le suindicate ore, che devono essere accumulate nel periodo di svolgimento dell'incarico, non saranno più in alcun modo usufruibili dal personale poiché, ad avvenuto pagamento del compenso diretto per l'attività svolta, saranno decurtate dal saldo orario del dipendente interessato. In assenza di ore in esubero non sarà possibile procedere alla liquidazione del compenso. Resta fermo il limite massimo di 250 ore annue di straordinario, previsto dalla normativa vigente (art. 5, comma 3, d. lgs. N. 66/2003).
8. La liquidazione dei compensi al personale docente e TAB è effettuata dal competente ufficio dell'Amministrazione Centrale, su comunicazione contenente l'impegno orario e l'indicazione delle somme da corrispondere a ognuno dei partecipanti alle attività oggetto del presente regolamento e l'indicazione del relativo impegno di spesa assunto sul bilancio unico dell'Ateneo, sottoscritta dal titolare del centro e dal responsabile scientifico.

Articolo 6

Registrazione e rendicontazione

1. A fini della trasparenza, una copia dei contratti e delle convenzioni di cui al presente regolamento, debitamente sottoscritte dai direttori dei centri, deve essere recapitata al competente ufficio dell'Amministrazione generale che provvede ad acquisirne i dati identificativi in un apposito registro, secondo numerazione progressiva cronologica, e la trattiene agli atti.
2. Le attività di cui al comma 1 dovranno essere svolte dai Dipartimenti attraverso un apposito applicativo informatico, non appena messo a disposizione dall'Amministrazione generale. In caso di inadempimento di quanto previsto è facoltà del Consiglio di amministrazione di bloccare l'erogazione dei compensi alle persone direttamente coinvolte.

3. La mancata esecuzione dei contratti stipulati con soggetti terzi è oggetto di apposita dichiarazione resa dal responsabile del centro all'ufficio di cui al comma 1 entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello previsto per il termine dell'attività contrattuale.
4. L'ufficio di cui al comma 1 predispone apposita relazione illustrativa con la quale rendiconta al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e al Nucleo di valutazione l'attività contrattuale sviluppata nel corso dell'anno.
5. In sede di determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al funzionamento dei Dipartimenti o dei centri autonomi di spesa, gli organi di governo dell'Ateneo tengono conto della capacità di autofinanziamento dei suddetti centri, assicurando in tal senso meccanismi di incentivazione.

Articolo 7 **Trattamento dei dati**

1. I contratti devono disciplinare gli aspetti che discendono dal rispetto della normativa sulla protezione dati personali (Regolamento UE 2016/679 "GDPR" e Decreto legislativo 196/2003 "Codice Privacy). In particolare, devono essere definiti i ruoli (titolare, responsabile del trattamento, contitolarità), che le parti contraenti assumono in relazione al trattamento dei dati personali, e i connessi adempimenti. L'Ateneo agisce in qualità di Responsabile del trattamento quando esegue attività di ricerca, consulenza e didattica per conto di soggetti terzi, che implicano un trattamento di dati personali che sono stati conferiti ai soggetti terzi. In tal caso, sarà necessario stipulare un accordo di nomina a Responsabile del trattamento dell'Ateneo, utilizzando il format approvato dalla Commissione Europea denominato "Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della commissione del 4 giugno 2021 relativa alle clausole contrattuali tipo tra Titolari del trattamento e Responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio".

Articolo 8 **Entrata in vigore**

1. Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2024.

Articolo 9 **Verifica**

1. Entro un termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore, il presente regolamento è sottoposto a verifica, con riserva per gli organi di governo dell'Ateneo di proporre e di apportare aggiornamenti e integrazioni.